



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SENATORIALI

Approvato dal Senato Accademico nell'adunanza del 24 gennaio 2019

Art. 1 – Istituzione delle Commissioni

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e quale modalità organizzativa dei propri lavori, il Senato Accademico si avvale di Commissioni cui vengono attribuiti compiti di istruzione e supporto alle decisioni.
2. Sono istituite le seguenti quattro commissioni: **Indirizzo Strategico, Gestione Didattica, Programmazione e Monitoraggio Didattica e Ricerca e Normativa e Governo dell'Ateneo.**

Art. 2 – Composizione delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione è composta da:
 - (A) 5 membri del Senato Accademico, appartenenti alla componente dei Professori e Ricercatori o dei Direttori di Dipartimento, garantendo la presenza di ciascuna delle 5 macroaree scientifico-disciplinari definite all'art. 2.3 dello Statuto dell'Università della Calabria;
 - (B) 1 membro del Senato Accademico appartenente alla componente del Personale Tecnico-Administrativo;
 - (C) 1 membro del Senato Accademico appartenente alla componente degli Studenti.
2. Ad eccezione del caso in cui la macroarea scientifico-disciplinare abbia un unico rappresentante, ogni membro del Senato Accademico, può far parte, al più, di due Commissioni.

Art. 3 – Formazione delle Commissioni

1. La composizione delle Commissioni è deliberata dal Senato Accademico entro trenta giorni dalla seduta di insediamento dell'Organo. Ciascun componente di ogni macroarea scientifico-disciplinare e categoria individuata all'art. 2 comma 1 lettere (B)-(C) può formulare una proposta di designazione dei rappresentanti della propria macroarea/categoria nelle Commissioni.
2. La composizione delle Commissioni è deliberata dal Senato Accademico in conformità con le proposte delle macroaree/categorie. Qualora una macroarea/categoria presentasse proposte alternative, queste saranno votate in contrapposizione dal Senato Accademico con espressione palese della scelta. La delibera di istituzione è immediatamente esecutiva.
3. La seduta di insediamento di ogni Commissione è convocata dal Presidente del Senato Accademico entro i quindici giorni successivi alla delibera di istituzione. Nella seduta di insediamento è eletto, con voto palese, il Coordinatore tra i Senatori membri della Commissione.
4. Il mandato delle Commissioni termina in coincidenza della scadenza del Senato Accademico.

Art. 4 – Organizzazione dei lavori delle Commissioni

1. L'istruzione di ogni pratica è avviata dal Presidente del Senato Accademico, che rende disponibile il materiale di interesse alla Commissione competente, per come individuata all'art.5.
2. I Coordinatori convocano le sedute delle Commissioni con almeno tre giorni di preavviso, verificando l'effettiva disponibilità del materiale istruttorio. Della convocazione sono informati tutti i Senatori Accademici, cui è garantito l'accesso alla documentazione.
3. Le sedute delle Commissioni sono aperte, senza diritto di voto, al Direttore Generale e a tutti i componenti del Senato Accademico.
4. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno tre membri.
5. Per l'istruzione delle pratiche, le Commissioni si avvalgono del supporto delle strutture Amministrative dell'Ateneo interessate, individuate di concerto con il Direttore Generale. Su invito dei Coordinatori



delle Commissioni, i Delegati del Rettore, i membri del Presidio di Qualità di Ateneo e i membri del Nucleo di Valutazione possono essere uditi nelle sedute.

6. Le Commissioni hanno trenta giorni per completare l'istruzione di ogni pratica.
7. Le deliberazioni delle Commissioni hanno carattere istruttorio e non sostituiscono, modificano o surrogano, in nessun caso, gli atti formali del Senato Accademico.
8. Qualora l'istruzione venga conclusa dalla Commissione con delibera assunta all'unanimità, la documentazione è trasmessa dal Coordinatore al Presidente del Senato Accademico per la discussione plenaria. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella deliberazione, decorsi i termini di cui al comma 6, tutte le proposte emerse nella fase istruttorio sono inviate dal Coordinatore al Presidente del Senato Accademico per la discussione plenaria nell'Organo.

Art. 5 – Competenze delle Commissioni

1. L'istruzione delle pratiche che ricadono negli ambiti di competenza del Senato Accademico è affidata a una delle quattro Commissioni per come di seguito riportato (di fianco ad ogni competenza, è richiamata la relativa lettera dell'art. 2.4 comma 1 dello Statuto dell'Università della Calabria).

Indirizzo Strategico, con competenza per:

- Documenti di indirizzo strategico e programmazione triennale, inclusi i piani di valutazione delle performance (*a*);
- Bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo (*g*);
- Programmazione del personale docente e tecnico-amministrativo (*a,t*);
- Distribuzione degli spazi (*q*).

Gestione Didattica, con competenza per:

- Strutture di raccordo, Corsi di studio, Master e Corsi di Alta Formazione e relativi regolamenti: modifica e soppressione (*a,c,x*);
- Bando di ammissione degli studenti (*n*);
- Regolamento didattico di Ateneo (*b*);
- Organizzazione della didattica (*m,o,p*).

Programmazione e Monitoraggio Didattica e Ricerca, con competenza per:

- Attivazione o soppressione di Strutture di Raccordo, Corsi di studio, Master e Corsi di Alta Formazione (*a,x*);
- Convenzioni, accordi e progetti in materia di didattica e ricerca (*c,d*).
- Corsi di dottorato di ricerca e assegni di ricerca (*a*);
- Qualità della didattica e della ricerca, inclusa la definizione di criteri che l'Ateneo adotta nei diversi contesti (*a,w*).

Normativa e Governo dell'Ateneo, con competenza per:

- Organico di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo (*l,r,s*);
 - Regolamenti relativi all'Organico ed elezione delle Rappresentanze, incluso il Codice Etico (*c,y*);
 - Dipartimenti, Sedi, Centri universitari e interuniversitari: attivazione, modifica, soppressione e relativi regolamenti (*a,c,x*);
 - Statuto e Regolamento di Ateneo (*b*).
2. L'istruzione di pratiche di cui alle lettere (*e*), (*f*), (*h*), (*i*), (*j*), (*k*), (*u*), (*v*) e (*y*) all'art. 2.4 comma 1 dello Statuto è attribuita all'intero Senato Accademico.